



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2015/0269(COD)

2.3.2016

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Relatore per parere (*): Bodil Valero

(*) Commissione associata – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

L'acquisto, la detenzione e l'importazione/esportazione di armi da fuoco per uso civile sono soggetti al quadro normativo generale dell'Unione stabilito dalla direttiva 91/477/CEE, modificata dalla direttiva 2008/51/CE. L'obiettivo della direttiva è determinare norme minime in materia di marcatura, custodia, fabbricazione, commercializzazione, registrazione e disattivazione delle armi da fuoco, nonché stabilire definizioni e introdurre reati perseguibili.

Malgrado la maggior severità della legislazione, la violenza da armi da fuoco continua a costituire una grave minaccia in tutta l'UE. Nella dichiarazione del Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015, i ministri degli Affari interni hanno chiesto un intervento urgente in materia di disattivazione delle armi da fuoco al fine di impedirne la riattivazione e l'utilizzo da parte della criminalità. I ministri hanno ribadito, altresì, la richiesta di revisione della direttiva sulle armi da fuoco e di un approccio comune alla disattivazione, migliorando la tracciabilità delle armi nel quadro della legislazione esistente al fine di colmare le lacune e le mancanze esistenti nella sua applicazione a livello nazionale.

La relazione sull'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco ha individuato, inoltre, ostacoli alla tracciabilità delle armi da fuoco dovuti alle differenze esistenti tra gli Stati membri. Nella sua proposta la Commissione ha suggerito di modificare la legislazione esistente in diversi ambiti, ad esempio:

- norme comuni dell'UE in materia di disattivazione;
- norme comuni dell'EU in materia di marcatura delle armi da fuoco al fine di migliorarne la tracciabilità;
- un miglior scambio di informazioni tra gli Stati membri, ad esempio in merito a tutte le autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco rifiutate dall'autorità nazionale di un altro Stato membro e l'obbligo di connettere tra loro i registri nazionali in materia di armi;
- criteri comuni a proposito delle armi d'allarme (ad esempio, segnali di soccorso e pistole per starter) per impedire la loro trasformazione in armi da fuoco pienamente funzionanti;
- norme più severe per l'acquisto online di armi da fuoco, onde evitare l'acquisto di armi da fuoco, componenti fondamentali o munizioni via Internet;
- norme più severe per proibire talune armi da fuoco semiautomatiche, la cui detenzione non sarà consentita ai privati, anche se le armi sono stato disattivate in modo permanente;
- condizioni più rigide per la circolazione delle armi da fuoco disattivate;
- condizioni più rigide per i collezionisti, al fine di ridurre il rischio di vendita ai criminali.

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha organizzato una mini-audizione il 15 febbraio 2016, al fine di esaminare i punti migliorabili all'interno dell'attuale direttiva e di definire il livello opportuno di armonizzazione a livello dell'UE.

È stato invitato un esperto in materia di armi da fuoco, il quale ha evidenziato, in particolare, la minaccia causata dalle armi da fuoco convertite e riattivate e la necessità di elevati standard comuni in materia di disattivazione in tutta l'UE e ha osservato, inoltre, che tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco devono essere marcati per poter essere rintracciati in caso di furto o smarrimento. L'esperto ha affermato che un divieto generale relativo alle armi da fuoco semiautomatiche sulla base dei criteri di "somiglianza" presenta diversi problemi e che la sua applicazione non è realizzabile per gli Stati membri.

Alla mini-audizione ha partecipato anche un esperto in materia di licenze e esami medici, il quale ha dichiarato che per concedere una licenza di porto d'armi è necessario eseguire controlli medici di base (verifica dell'attitudine fisica e della salute mentale), nonché periodici esami di follow-up.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la revisione della direttiva, al fine di ovviare alle lacune delle legislazione esistente e di innalzare il livello di sicurezza per i cittadini. Il relatore, pertanto, appoggia la maggioranza dei suggerimenti formulati nella proposta della Commissione. È necessario, tuttavia, modificare alcune parti per rendere la nuova normativa comprensibile, efficace, equilibrata e proporzionata.

Inoltre, il relatore desidera sottolineare con fermezza che, sebbene l'obiettivo della direttiva sia garantire una migliore sicurezza per i cittadini, essa non affronta il problema delle armi illegali nonché della criminalità organizzata e delle attività terroristiche ad esso correlate, che rappresentano solamente due tipologie di problemi legati alle armi. La direttiva si concentra maggiormente sulle misure volte a impedire la vendita delle armi da fuoco legali sul mercato nero e a prevenire stragi con armi da fuoco, suicidi, omicidi e incidenti con armi da fuoco.

Il relatore si rammarica che la commissione non abbia presentato anticipatamente una valutazione d'impatto. In tale valutazione la commissione avrebbe potuto, per esempio, specificare le tipologie e la quantità di armi da fuoco interessate dalla proposta, consentendo al Parlamento di assumere più facilmente una posizione informata in merito.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore propone alcuni emendamenti, riguardanti in particolare:

1. l'ambito di applicazione della direttiva (per includere non soltanto le armi da fuoco, ma anche i componenti essenziali e le munizioni);
2. la marcatura dei componenti essenziali;
3. la disattivazione delle armi da fuoco;
4. gli scambi di informazioni tra gli Stati membri;
5. le vendite a distanza;

6. i test di idoneità per coloro che richiedono una licenza;
7. le misure di sicurezza aggiuntive.

Nella sua proposta, la commissione desidera modificare l'allegato 1 della direttiva aggiungendo alla categoria A le "armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche" e le "armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione", vietando di conseguenza tali armi da fuoco. Il relatore concorda.

La commissione desidera, inoltre, includere la categoria "B7" comprendente le "armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche" nella categoria A. Il relatore riconosce che tale disposizione, nella sua forma attuale, non è né comprensibile né realizzabile sul piano pratico, poiché non distingue tra apparenza fisica e caratteristiche tecniche. I criteri decisivi dovrebbero essere non il mero aspetto di un'arma, bensì le sue caratteristiche tecniche, quali l'energia di eccitazione, il calibro, la possibilità di agganciare un caricatore di grandi dimensioni, o altre proprietà non dettate da motivi validi, quali l'impugnatura della pistola, il calcio pieghevole, i sistemi di raffreddamento, eccetera. Il relatore esorta la Commissione a riconsiderare la sua proposta su questo punto.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La gestione e lo scambio di informazioni sono subordinati al rispetto del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1a}.

^{1bis}Regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), e abrogazione della direttiva 95/46/CE (GU L ...).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La presente direttiva riguarda le armi da fuoco legali e la sicurezza relativa alle armi da fuoco. Pertanto è necessario introdurre ulteriori misure di sicurezza, soprattutto per quanto concerne la custodia in sicurezza delle armi da fuoco, dato che tali misure sono fondamentali per prevenire l'uso improprio delle armi da fuoco, stragi con armi da fuoco, suicidi e incidenti con armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, ***il caricatore*** nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.

Emendamento

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, ***e che non possono essere convertiti in un'arma da fuoco utilizzando strumenti convenzionali.***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 octies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 octies bis. Le dimensioni delle munizioni per armi da saluto e acustiche non devono essere identiche alle dimensioni delle munizioni attive.

Or. en

Motivazione

L'uso di dimensioni diverse per le munizioni rende più difficile la conversione di tali armi in armi da fuoco "reali", in quanto l'uso di munizioni attive richiede ulteriori azioni di conversione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 decies

Testo della Commissione

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili ***disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.***"

Emendamento

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili ***come armi da fuoco e che sono rese irreversibilmente inutilizzabili mediante disattivazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione^{1a}.***

^{1bis} Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione del 15 dicembre 2015 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).

Or. en

Motivazione

È necessario fare riferimento al regolamento di esecuzione sulla disattivazione. In futuro saranno considerate disattivate soltanto le armi che sono state gestite in linea con i prossimi aggiornamenti e/o le prossime revisioni del regolamento di esecuzione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o **le loro parti immesse** sul mercato siano state **provviste** di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o **i relativi componenti essenziali immessi** sul mercato siano stati **provvisi in modo duraturo** di marcatura e registrati in conformità della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre ricordare che qualsiasi animale da allevamento e le uova devono essere marcati per essere rintracciabili nell'UE e pertanto vi dovrebbe essere un interesse affinché anche ogni componente essenziale di un'arma da fuoco sia marcato ai fini della rintracciabilità.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della **fabbricazione di ogni arma da fuoco** o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata **e i suoi componenti essenziali** gli Stati membri esigono, al momento della **loro fabbricazione** o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Or. en

Motivazione

Poiché è possibile acquistare e assemblare diverse parti ai fini di un'arma da fuoco funzionante, è necessario che tutti i componenti essenziali siano rintracciabili mediante marcatura e siano subordinati a una licenza.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati ***fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.***

Emendamento

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. ***L'archivio include i dati di esportazione.*** I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate ***e distrutte***, sono conservati ***per un periodo indeterminato.***

Or. en

Motivazione

Le armi da fuoco hanno un ciclo di vita estremamente lungo e sono pericolose per molto tempo. È importante che le armi distrutte siano rintracciabili nei registri in caso di errori commessi in fase di distruzione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

PE576.870v01-00

10/10

PA\1086046IT.doc

b bis) alleghino una prova dell'assicurazione della responsabilità civile a copertura dei danni alla persona e dei danni materiali in sede di richiesta di porto d'armi.

Le autorità competenti esigono la presentazione della prova di tale assicurazione della responsabilità civile a intervalli regolari.

Or. en

Motivazione

Anche le armi da fuoco dovrebbero essere assicurate proprio come i veicoli. Sembra fondamentale introdurre l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile quale requisito essenziale per qualsiasi arma posseduta a titolo privato. È importante che l'arma sia assicurata per la responsabilità civile e non soltanto il suo detentore, poiché è di interesse generale il fatto che almeno la protezione della vittima sia garantita a prescindere dalla circostanza che chi ha sparato sia il proprietario legale dell'arma o meno.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri prevedono esami medici ***standard*** per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono esami medici ***standardizzati*** per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, ***sottoponendo a esame l'attitudine fisica, mentale e cognitiva del richiedente***, e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Al momento del rinnovo di una licenza viene effettuato un test di verifica meno rigoroso.

Or. en

Motivazione

È richiesto un test di idoneità standardizzato per impedire che persone palesemente non idonee si dotino di armi da fuoco. Tale test potrebbe svolgersi secondo modalità diverse nei vari Stati membri in funzione del sistema nazionale. Poiché le licenze sono rilasciate per una durata massima di 5 anni, suggerisco un test di verifica meno rigoroso anziché un test completamente nuovo, onde ridurre gli oneri burocratici.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'autorità che rilascia il certificato relativo al test è esonerata da ogni responsabilità purché sia seguita la procedura corretta per il test standardizzato.

Or. en

Motivazione

Se le autorità sono chiamate a svolgere adeguati test standard di idoneità quale condizione fondamentale per rilasciare o rinnovare una licenza, non devono essere ritenute responsabili se la persona che ha ottenuto la licenza commette in seguito un reato utilizzando un'arma da fuoco. Altrimenti i medici potrebbero rifiutarsi di effettuare i test medici per non vedersi addossata la responsabilità di un improvviso cambiamento del carattere di una persona o del suo stato psicologico e fisico.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi speciali, e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per la detenzione di armi da fuoco e munizioni quando non

lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.

Or. en

Motivazione

Vari Stati membri organizzano le esercitazioni di tiro per le forze di difesa o i riservisti attraverso le associazioni di tiro sportivo. Per i casi speciali di questo tipo occorre prevedere eccezioni.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto **delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.**

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto **del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione o siano state esonerate dalla disattivazione per ragioni di conservazione del patrimonio culturale e storico e se può essere dimostrato che la loro custodia non mette a repentaglio la sicurezza e incolumità pubblica o l'ordine pubblico.**

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di vietare ai musei di armi, ad esempio, di possedere armi da fuoco, purché vi sia un interesse ai fini della conservazione del patrimonio culturale e storico e le strutture siano dotate di adeguate misure di sicurezza per la custodia in condizioni di sicurezza, ecc.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri. ***In circostanze speciali è possibile ammettere eccezioni se la consegna delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni ha luogo nei locali dell'armaiolo o delle autorità pertinenti.***

Or. en

Motivazione

Le vendite online sono più difficili da controllare rispetto alle vendite dirette. In alcuni Stati le lunghe distanze potrebbero rappresentare un problema per i soggetti privati che non possono effettuare ordini online. Pertanto potrebbe essere necessaria una deroga. Tuttavia è importante che al momento della consegna venga effettuato un controllo diretto.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche, ***ivi incluse le riproduzioni e le armi a gas***, non possano essere convertite in armi da fuoco.

Motivazione

Anche le riproduzioni e le armi a gas potrebbero costituire un problema.

Emendamento 18**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato *o* di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato *e* di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

Motivazione

Oltre al rilascio del certificato è importante anche tenere traccia della disattivazione.

Emendamento 19**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

Gli Stati membri adottano disposizioni per distruggere gli stock di eccedenze di armi di servizio finora utilizzate dalla polizia, dalle autorità doganali e dalle forze

militari.

Or. en

Motivazione

Nessun'arma da fuoco utilizzata dalla polizia, dalle autorità doganali o dalle forze militari deve finire sul mercato privato.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di custodia in condizioni di sicurezza delle armi da fuoco e delle munizioni che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo, garantendo che le armi da fuoco e le munizioni siano conservate in modo tale da evitare ogni rischio di accesso da parte di persone non autorizzate.

Or. en

Motivazione

La custodia in condizioni di sicurezza è fondamentale per ridurre il rischio di furti, incidenti, omicidi e suicidi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni ***per via elettronica*** sulle autorizzazioni rilasciate

di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7 *e in conformità del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1a}.*

^{1bis} Regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), e abrogazione della direttiva 95/46/CE (GU L ...).

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni deve essere efficace e conforme alla legislazione esistente sulla protezione dei dati.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'atto di organizzare, dirigere, collaborare, istigare, favorire o prestare consulenza al fine di commettere un illecito ai sensi della presente direttiva costituisce un reato se commesso intenzionalmente.

Or. en

Motivazione

La formulazione proviene dal protocollo dell'ONU, che è alla base della direttiva, e mira a precisare la disposizione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto ii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nella categoria B è aggiunto il seguente punto:

"7 bis. I caricatori con una capacità superiore a 10 colpi".

Or. en

Motivazione

I caricatori di grandi dimensioni sono molto più pericolosi e dovrebbero essere subordinati a una licenza.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato 1 – parte II – lettera A – categoria C – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

"5. Armi d'allarme e da segnalazione, ***armi da saluto e acustiche*** nonché riproduzioni;

"5. Armi d'allarme e da segnalazione nonché riproduzioni; ***le armi da saluto e acustiche restano nella categoria in cui ricadrebbero in funzione delle modalità di fabbricazione originarie.***

6. Armi da fuoco di cui ***alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione.***"

6. Armi da fuoco di cui alle ***categorie A, B, C e D che sono state disattivate a norma del regolamento della Commissione in materia di disattivazione.***"

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni dovrebbero ridurre i rischi connessi alla riconversione delle armi da fuoco.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora una persona abbia acquisito in modo lecito caricatori o altri componenti essenziali prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e qualora tali caricatori o altri componenti essenziali sono soggetti a un obbligo di licenza in virtù della presente direttiva, la persona interessata registra tali caricatori o componenti essenziali per iscritto presso le autorità competenti al più tardi entro il []*.

****un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

Occorrono norme transitorie per favorire l'attuazione.